

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
MILANO**

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI CON AVVISO SUL SITO WEB
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MILANO RICORSO RG.N. 1285/2025 –
SEZIONE IV –**

UDIENZA PUBBLICA APRILE 2026

* * *

Adempimento dell'Ordinanza Collegiale n. **546/2025** nel ricorso **RG. n.1285/2025**, emessa dal **TAR Lombardia – Milano – Sez. IV** in data **21.5.2025**, pubblicata il **22.5.2025** che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano di cui **all'AVVISO N. 9500-PIANO 2024**, autorizzando parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale con avviso sul sito web Istituzionale del Comune di Milano; ed ha disposto altresì che il Comune proceda alla pubblicazione e non lo rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, l'avviso del ricorso di cui si tratta.

* * *

Premesso che

-il ricorrente della **procedura RG.N. 1285/2025** sig. -----, C.F. -----
-----rappresentato e difeso dall'avv. Gino Pandolfi, C.F.PNDGNC64E09F907N,
di Milano presso il cui studio in Via Vitruvio, 5 ha eletto domicilio per delega in calce
al ricorso, (tel. 0229409554 -e-mail gino.pandolfi@gmail.com- pec
gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it), ha impugnato, con ricorso al TAR Lombardia
Milano, notificato in data 18.03.2025 al Comune di Milano e Aler Milano, il
provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione

Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con cui è stato rigettato il ricorso e disposta la cancellazione del ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano (**Avviso 9500-Piano 2024**), ai sensi del Regolamento Regionale 4/2017; **deliberazione effettuata con provvedimento del 16.1.2025 e notificata al ricorrente in data 22.1.2025**, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.

-Come disposto con l'**Ordinanza Collegiale n. 546/2025, emessa in data 21.5.2025, pubblicata in data 22.5.2025**, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami il ricorso viene, quivi di seguito, riportato integralmente ai fini della pubblicazione sul sito Web Istituzionale del Comune di Milano e viene altresì notificata l'ordinanza in copia estratta dal fascicolo digitale.

Ricorso integrale: “AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Per la Regione Lombardia - Milano

RICORSO

In favore del sig. -----, C.F. ----- residente in Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Gino Pandolfi C.F.PNDGNC64E09F907N, di Milano presso il cui studio in Via Vitruvio, 5 dichiara di eleggere domicilio, nominato difensore in forza di decreto n. 53 del 4.3.2025 dalla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato istituita presso il Tribunale costituita ai sensi dell'art. 1 comma 1308 della L. 27 dicembre 2006, N. 296, che pure sottoscrive la procura speciale in calce al presente atto. (Si dichiara che le comunicazioni ex art.136 cpc e le notifiche ulteriori ex art.170-176-183 cpc possono avvenire a mezzo mail ai seguenti indirizzi gino.pandolfi@gmail.com gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it).

Contro

Comune di Milano, Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, in persona del Sindaco pro-tempore,

ALER Milano, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del Presidente pro tempore, e nei confronti di

----- – residente in via Monlué 87 -20138 Milano, ID 5960880 (Avviso 9500);

----- – residente in via Guerzoni 38 – 20158 Milano, ID 5973705 (Avviso 9500)

Per l'annullamento, previa domanda incidentale di sospensione

Del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con cui è stato rigettato il ricorso e disposta la cancellazione del ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano (Avviso 9500 - Piano 2024), ai sensi del Regolamento Regionale 4/2017; deliberazione effettuata con provvedimento del 16.1.2025 e notificato al ricorrente in data 22.1.2025, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.

Premesso in fatto

-che il ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione all'Avviso n. 9500 – Piano 2024 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 7 Regolamento Regionale n. 4 /2017, nonché dall'art. 21, comma 2 della L.R. 16/2016;

-che la domanda veniva presentata il 23.8.2024, e registrata al seguente Id Pratica 5938969;

-che con provvedimento emesso in data 2.12.2024 (doc.all.) il Comune di Milano informava il sig. -----

----- che in base alle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda aveva conseguito un punteggio ISBAR (indicatore del bisogno abitativo) pari a 33,390;

-che nel medesimo provvedimento però il comune precisava che: “nel corso dell'attività di verifica svolta ai sensi dell'art. 15 del R.R. N. 4/2017 e s.m.i, è stato accertato, che in sede di compilazione della domanda, Lei ha dichiarato un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari a € 440,00. Tuttavia dalla consultazione della banca dati dell'INPS, è emerso che tale valore afferisce ad un'attestazione ISEE rilasciatale in data 30/05/2024, non regolare in quanto contenente discordanze in ordine al reddito complessivo dichiarato. Dalle predette verifiche, è stata invece riscontrata un'attestazione precedente rilasciatale in data 24/05/2024, ove non si evincono irregolarità, ma il cui calcolo dell'indicatore ISEE è pari a € 111.634,00, valore superiore al limite massimo di € 3.000,00 previsto per il riconoscimento delle condizioni di indigenza e superiore al limite di € 16.000,00 previsto dal regolamento per l'accesso all'ERP. Pertanto, ai sensi dell'Accordo operativo con Aler Milano, approvato con Determinazione dirigenziale n. 240 del 20/1/2021 e successivamente prorogato, si comunica che la sua domanda è cancellata dalle vigenti graduatorie definitive del Comune di Milano e di ALER Milano ai sensi degli artt. 7, comma 1, lett. c) e 13, comma 1, del R.R. 4/2017 e s.m.i. ”;

-che in data 21.12.2024 il ricorrente proponeva ricorso (doc.all.) avverso il provvedimento di cancellazione, contro la decisione del comune di Milano del 2 dicembre 2024 adducendo la seguente motivazione: “..nell’ambito della richiesta dell’ISEE ordinario a maggio 2024 al CAF ACLI MILANO CENTRO: -l’Inps ha rilevato un significativo reddito per il 2022, che mi è stato comunicato dal CAF; - ho quindi parlato con l’Agenzia delle Entrate, ed è emerso che il reddito 2022 era relativo ad una partita iva intestata a ----- aperta nel 2021; -in quel periodo il sottoscritto era in carcere ed impossibilitato ad aprire una partita iva (Allegato 1 – verbale di scarcerazione dell’8/8/2023); -si è trattato quindi di una truffa, per cui ho fatto denuncia alla Guardia di Finanza (Allegato 2); -la Guardia di Finanza ha chiesto di inviare al CAF la denuncia, e con questa il CAF ha elaborato l’ISEE del 30/05/2024 (Allegato 3); -grazie a quest’ultimo ISEE e in seguito ad ulteriori controlli e verifiche, l’INPS mi ha assegnato l’Assegno di inclusione da ottobre 2024, tuttora in corso di erogazione (Allegati 4 e 5); -l’ISEE del 30/05/2024 pari a € 440,00 è quindi coerente con la condizione di indigenza prevista dal regolamento della mia domanda 5938969. Ritengo pertanto che non sussistano motivi per la cancellazione della mia domanda, che mi consentirebbe di uscire dalla mia condizione di senza fissa dimora.”;

-che il ricorso, comunque, non produceva effetto alcuno, poiché in data 22.1.2025 veniva comunicato il decreto di rigetto del ricorso, emesso in data 15/1/2025, con le motivazioni sopra riportate;

-che, pertanto, con il provvedimento emesso in data 15.1.2025 il Comune di Milano comunicava il rigetto del ricorso confermando la non idoneità della domanda di bando per mancanza del requisito di cui all’art. 7 Regolamento Regionale n. 4 /2017, nonché all’art. 21, comma 2 della L.R. 16/2016;

-che il ricorrente ha subito un “furto” di identità nell’anno 2021 ed è così risultato falsamente titolare di partita Iva e percettore di un reddito elevato per l’anno fiscale 2022 (doc.all.);

-che nel suddetto periodo il sig. ----- era detenuto in carcere e quindi impossibilitato ad intestarsi la partita Iva e, soprattutto, a svolgere l’attività di consulente informatico e a produrre del reddito;

-che il sig. ----- appena ha appreso della circostanza dell’intestazione a suo nome di partita IVA ha presentato denuncia querela presso la Guardia di Finanza in data 3 maggio 2024 in cui il ricorrente dichiarava: “Premetto di essere stato carcerato presso la casa circondariale di Opera dall’anno 2018 fino all’agosto 2023 per reati contro la persona. Dopo aver scontato la mia pena, ho il supporto della Comunità di Sant’Egidio per i bisogni quotidiani. Nel mese di aprile, tramite tale comunità, ho fissato un appuntamento presso un Caf Acli per il rilascio del modulo ISEE al fine di

presentare domanda per un alloggio popolare. Tale ente ha riscontrato anomalie sul mio conto e mi ha invitato a recarmi presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per i dovuti accertamenti. Pertanto, in data 02.05.2024 mi sono recato presso la sede di Milano 6 dell'Agenzia delle Entrate dove mi è stato comunicato che dall'anno 2021 risulterebbe essere titolare di partita iva e di possedere un reddito di euro 111.000,00. Presso atto, con mio stupore, di queste informazioni dichiaro di essere nulla tenente e che nel corso dell'anno 2021 ero associato presso la casa circondariale di Opera, motivo per cui non avrei mai potuto aprire una partita iva”;

-che il sig. ----- nell'anno 2021 era recluso in carcere (doc.all.) e quindi non poteva lavorare e/o produrre, in ogni caso, quel reddito e dopo la scarcerazione, dal mese di ottobre del 2024, percepisce solo il reddito di inclusione (doc. all.);

-che dai controlli effettuati alla Guardia di Finanza è risultato altresì che la partita Iva sarebbe stata richiesta da tal sig.ra Alba Giordano, nata a Pontecagnano (SA), il 13/08/1959, in data 10/01/2021 con cessazione dell'attività alla stessa data del 10/01/2021 (doc.all.);

-che la stessa persona avrebbe poi presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale 2022 per € 111.634,00, sulla base dei ricavi della partita Iva chiusa nell'anno 2021;

- che il ricorrente è seguito dalla “Comunità di Sant'Egidio di Milano Onlus” che ha conosciuto il sig. -----attraverso il proprio servizio di unità di strada presso la stazione di Milano Porta Garibaldi da oltre 10 anni; il sig. ----- ha mantenuto i contatti con la suddetta Comunità anche durante il periodo di detenzione;

-che nessuna seria valutazione veniva effettuata dal Comune di Milano, in ordine alla denunciata e documentata situazione del sig. -----i, il quale non ha a disposizione alcuna soluzione abitativa e, quindi, ha la necessità di essere riammesso in graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, con riassegnazione del punteggio corrispondente ISBAR.

Avverso tali atti illegittimi, il sig. si rivolge a codesto Tribunale per l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti posti in essere in violazione del Regolamento Regionale 4/2017, in correlazione con il Regolamento che disciplina l'attività della Direzione Casa del Comune di Milano, nonché dei principi che disciplinano l'esercizio della discrezionalità – vincolata della Pubblica Amministrazione.

Si deduce a sostegno del ricorso:

-che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 7 del R.R. 4/2017 e dalla L. R. 16/2016;

-che il ricorrente, non ha a disposizione alcuna soluzione abitativa ed è senza fissa dimora.

Notifica al controinteressato.

Preliminarmente, si fa rilevare che i controinteressati, sono stati indicata dal Comune di Milano. La graduatoria relativa all'Avviso n. 9500 – Piano 2024 non consente di individuare il controinteressato eventualmente scavalcato in caso di esito favorevole del ricorso e di reinserimento nella graduatoria del ricorrente. Nella graduatoria pubblica i richiedenti sono indicati con un numero di Id e non per nome, cognome e indirizzo. L'individuazione dei sigg. -----

-- come controinteressati, in relazione al meccanismo di assegnazione dell'alloggio prevista dall'Avviso 9500, è stata fatta dal comune di Milano e comunicata con pec del 28.2.2025 (doc.all.).

DIRITTO

Il sottoscritto procuratore, nella qualità ut supra, impugna il provvedimento di cui in epigrafe perché illegittimo per i seguenti motivi

Violazione di legge

1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. c) e dell'art. 13, comma 1, del Reg. Reg. n. 4/2017, nonché dell'art. 21, comma 2 della L.R. n. 16/2016 (Requisiti soggettivi).

Il provvedimento di rigetto impugnato dovrà essere annullato in quanto emesso in violazione delle norme citate e, di conseguenza, dovrà essere reinserito il ricorrente nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano.

L'art. 7 del Regolamento Regionale che disciplina i “Requisiti soggettivi”, tra gli altri, al comma 1, lett. c) ha previsto che: “I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 ...”, mentre l'art. 13 del citato Regolamento (Nuclei familiari in condizioni di indigenza), al comma 1 ha previsto che: “ai fini del presente regolamento sono considerati nuclei familiari in condizioni di indigenza i nuclei che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE.”

Il sig. -----, che ha presentato con la domanda di partecipazione all'Avviso 9500- Piano 2024 una dichiarazione ISEE del valore di € 440,00, ha pertanto non solo il requisito per la partecipazione

all'Avviso suddetto (ISEE inferiore a € 16.000,00), ma altresì la situazione di nucleo familiare in condizione di indigenza (isee pari o inferiore a 3.000,00 euro ISEE) che gli consente di usufruire della riserva del 20% assegnato dalla legge regionale 16 del 2016 ai richiedenti in stato di indigenza (art. 13, comma 1).

L'isee valido e corrispondente all'effettiva situazione economica – patrimoniale del sig.----- è quello indicante il valore di € 440,00. La dichiarazione di reddito ai fini del calcolo ISEE di € 111.634,00, rilevata dal comune, è solo frutto del **reato di cui all'art. 494 c.p. (sostituzione di persona)** commesso ai danni del ricorrente da ignoti, quando il sig. ----- **era ancora recluso in carcere**, e quindi, non solo non avrebbe potuto intestarsi una partita IVA a suo nome, ma certamente non avrebbe potuto svolgere l'attività lavorativa di "Consulente Informatico" risultante dalla partita iva stessa, non avendone peraltro le competenze e la capacità. Il sig. ----- prima di finire in carcere svolgeva l'attività di autista, ha conseguito come titolo di studio solo la licenza media inferiore e non sarebbe in grado, quindi, di fornire alcuna consulenza sull'informatica (sic!!!), atteso che non sarebbe in grado neppure di accendere un computer e/o altro dispositivo informatico.

Il comune di Milano in violazione della legge non ha tenuto in alcun conto del fatto che il ricorrente nel 2021 era detenuto nel carcere di Opera e che nel carcere vi era entrato **già nel 2018**, per poi uscirne solo **in data 8.8.2023** (doc.all.). Il sig. ----- ha provveduto a documentare al comune il periodo della sua detenzione, facendo presente che quel presunto reddito dichiarato a suo nome, coincidente con il periodo in cui era stato costretto in carcere, era solo frutto della truffa dallo stesso subita, come sopra specificato.

Inaspettatamente, però, il comune di Milano confermava la cancellazione della domanda per mancanza dei requisiti soggettivi relativi alla situazione economica equivalente, nonostante le circostanziate ragioni documentate che avevano determinato le irregolarità rilevate dal comune per l'ISEE rilasciato dall'INPS e allegato alla domanda. E' del tutto evidente che la situazione personale del sig. ----- che è stato **detenuto nel carcere di Opera dal 12.12.2018 all'8.8.2023** non avrebbe dovuto determinare, in modo automatico, con l'applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. c) del R.R. 4/2017, l'esclusione dalla graduatoria, tenuto conto che il ricorrente non avrebbe mai potuto produrre quel reddito di € 111.634,00, attesa la sua condizione di recluso in carcere. Il sig. ----- come fatto già rilevare, sul punto ha presentato una **querela per furto di identità** circostanziando la sua condizione di recluso in carcere nel momento in cui i fatti venivano realizzati (intestazione di partita iva e produzione

presunta di un reddito), che il comune di Milano ha però ritenuto insufficiente ai fini della revisione della sua decisione di esclusione del ricorrente dalla graduatoria, perché mancante ancora del “provvedimento dell’Autorità competente che formalizzi, a fronte di un’indagine sui fatti da questo contestati, la sussistenza di una situazione reddituale differente rispetto a quella ufficialmente riscontrata ad oggi”. La denuncia presentata non ha ancora avuto un esito, ma il comune di Milano era stato messo in grado di poter valutare una diversa decisione dopo la verifica di tutti i documenti e le argomentazioni presentati dal sig. ----- circa la falsa intestazione della partita iva e della conseguente falsa attestazione di situazione economica patrimoniale elaborata a suo carico. È evidente che i tempi della giustizia penale per arrivare a un eventuale accertamento dei reati commessi a danno del ricorrente, non coincidono con le esigenze del sig. ----- di ottenere a breve il reinserimento in graduatoria. Comunque, l’Inps a seguito dei chiarimenti avuti ha poi rilasciato l’attestazione Isee sulla base della quale il ricorrente ha inoltrato la richiesta ai SAT. Il comune, pertanto, non dovrà attendere ulteriori provvedimenti delle Autorità, ma nei suoi poteri, dovrà ritenere valido l’Isee allegato alla domanda, come rilasciato dall’Inps.

La Comunità di Sant’Egidio, si aggiunge, infine, ha segnalato al CAF che si è occupato della richiesta dell’ISEE all’Inps della truffa subita dal sig. ----- e della denuncia presentata alla Guardia di Finanza, in modo da riuscire ad ottenere dall’Inps un’attestazione coerente con l’effettiva situazione economica patrimoniale del ricorrente (doc. all.). L’attestazione ISEE per il valore di € 440,00 è l’unica valida ed efficace e rappresenta l’unico documento su cui valutare la sussistenza del requisito previsto dall’art. 7, comma 1, lett. c) e dell’art. 13, comma 1, del Reg. Reg. n. 4/2017.

ECCESSO DI POTERE

Difetto di motivazione. Travisamento dei fatti o inesatta rappresentazione dei presupposti, omesso esame della situazione – Irragionevolezza e ingiustizia manifesta- Disparità di trattamento.

La cancellazione dalla graduatoria del sig. ----- sembra dettata non da una logica trasparente derivante dalla necessità di accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai Regolamenti (da cui derivano le legittime aspettative dei richiedenti), ma dalla burocratica e ripetitiva osservanza di schemi procedurali generali che non tengono conto del caso concreto e dell’interesse del singolo soggetto, nonché dalla ritenuta presunzione di poter operare in applicazione di valutazioni del tutto discrezionali; tale comportamento ha prodotto anche un difetto di motivazione. Non potrà così

ritenersi sufficiente e congrua la motivazione adottata dal Comune di Milano come riferita a giustificazione della dichiarata cancellazione della domanda.

Il Comune di Milano, pertanto, non poteva eludere la richiesta di assegnazione adottando un provvedimento del tutto irragionevole, viziato da eccesso di potere per disparità di trattamento. Si fa notare, infatti, che il comune a fronte delle argomentazioni fornite dal sig. ----- avrebbe dovuto meglio valutare la dichiarazione reddituale riferita all'anno fiscale 2022 e portante un reddito per ricavi di € 111.634,00, attesa soprattutto la situazione di detenzione in cui si trovava in quell'anno il sig. -----, ma anche del fatto che la consulenza Informatica attribuitagli con il rilascio dalla falsa partita iva non rientra nelle "competenze" del ricorrente che ha solo la licenza media inferiore come titolo di studio. La partita Iva a suo nome risulterebbe richiesta da persona sconosciuta al ricorrente, tal sig.ra Alba Giordano, nata a Pontecagnano (SA), il 13/08/1959. L'apertura della partita IVA sarebbe stata effettuata in data 10/01/2021 con cessazione dell'attività alla stessa data del 10/01/2021 (doc.all.); è risultato altresì che la stessa persona avrebbe poi presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale 2022 per € 111.634,00, sulla base dei ricavi della partita Iva chiusa nell'anno 2021. L'accertamento dei requisiti per l'assegnazione, deve essere sempre condotta con criteri che tengono conto anche della situazione concreta e particolare del ricorrente, aderendo ai principi di buona amministrazione a tutela degli interessi legittimi del richiedente: il comportamento del Comune ha conseguentemente prodotto il già denunciato difetto di motivazione.

La Direzione Casa, Settore Assegnazione alloggi ERP ha il compito istituzionale di accertare l'effettiva situazione di fatto che legittima il ricorrente a vedersi riconosciuta l'assegnazione dell'alloggio. È del tutto irragionevole ed ingiusto procedere alla cancellazione dell'assegnatario dalla graduatoria, omettendo di effettuare anche ulteriori atti istruttori diretti ad accertare quanto il ricorrente andava affermando, circa il suo stato di detenzione nell'anno della richiesta di apertura della partita Iva e nell'anno fiscale (il 2022) in cui il reddito sarebbe stato prodotto dal sig. ----- in regime di reclusione dal carcere di Opera. Il sig. ----- ha presentato la denuncia – querela alle Autorità competenti non appena ha saputo del furto di identità subito ai suoi danni, ma certamente null'altro potrà fare per far accertare in un eventuale processo penale la verità sui fatti denunciati, così come sembra pretendere il comune di Milano per rivedere la propria decisione di cancellazione dalla graduatoria della domanda SAP, per mancanza del requisito della situazione economico – patrimoniale (ISEE).

Il provvedimento impugnato è gravemente e, manifestamente ingiusto, poiché, priva il ricorrente del diritto di godere di una dignitosa abitazione.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Ricorrono giusti e fondati motivi in fatto ed in diritto perché possa essere accolta, con ordinanza resa in Camera di Consiglio, la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del Provvedimento impugnato. Va aggiunto, però, che gli effetti della pura e semplice sospensione del provvedimento, non sono sufficienti a tutelare gli interessi del ricorrente. Pertanto, in via cautelare e, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. amm., che prevede la possibilità per il ricorrente che rischi un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, si rende necessaria l'emanazione di misure cautelari che appaiono secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

La manifesta violazione di legge, la carenza di motivazione e i vizi su denunciati costituiscono il "fumus boni iuris".

Quanto al "periculum" si osserva che dall'esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave ed irreparabile al ricorrente che, inserita nelle fasce deboli della popolazione che proprio le leggi sull'Edilizia residenziale Pubblica vorrebbero e dovrebbero tutelare, avrebbe di fronte a sé la prospettiva della mancanza di qualunque possibilità di reperimento di un alloggio decente, anche e soprattutto in considerazione del mercato delle locazioni; giova qui ricordarlo che il sig. ----- al momento non ha a disposizione alcuna soluzione abitativa e vive per strada, assistito per i bisogni primari dalla Comunità di Sant'Egidio di Milano. Il sig. ----- non ha alcuna abitazione e gode di un reddito molto limitato rappresentato solo dall'assegno di inclusione. Il sig. ----- nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso e di mancato reinserimento nella graduatoria, avrebbe davanti a sé la prospettiva (definitiva) di finire a vivere per strada.

Il disagio conseguente, è evidente, non potrà essere in nessun modo riparato, irreparabile essendo, per sua natura, il danno derivante da condizioni di vita al di sotto dei criteri minimi di decoro e vivibilità, che la civiltà attuale considera insopprimibili ed inviolabili. A ciò si aggiunge la certezza di una situazione non modificabile in altro modo, non avendo possibilità il sig. Oliviero per motivi di reddito limitato, altra prospettiva di ottenere un alloggio dignitoso.

*** **

Tutto ciò premesso e dedotto, il sottoscritto difensore, conclude nell'interesse della ricorrente, perchè

Voglia

il TAR della Lombardia

In via istruttoria

Disporre l'acquisizione degli atti del procedimento, in particolare quello conclusosi con il provvedimento del 23.12.2024 e notificato in data 22 gennaio 2025;

In via incidentale

Sospendere il Provvedimento del 23.12.2024 assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, sottoscritto dal Dirigente del Settore, ordinando il reinserimento del ricorrente nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano;

o in subordine, sospendere il provvedimento anzidetto dichiarando il Comune di Milano, in persona del sindaco pro-tempore, tenuto ad includere e reintegrare il ricorrente nella graduatoria definitiva; e, comunque, prendendo ogni provvedimento si riveli più opportuno ad assicurare gli effetti della richiesta sospensione;

In via definitiva, nel merito

Annulare il provvedimento impugnato perché illegittimo, nonché ogni atto preordinato connesso e consequenziale; ordinare l'inserimento della ricorrente nella graduatoria definitiva e, comunque, prendere ogni provvedimento si riveli più opportuno ad assicurare gli effetti dell'annullamento del provvedimento impugnato.

Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.

Si dichiara ai sensi della Legge 488/99, che il valore della causa è indeterminato.

Si produce nota con i documenti di cui in narrativa.

Milano lì, 5 marzo 2025

Avv. Gino Pandolfi"

-Il ricorso veniva notificato al Comune di Milano, ad Aler Milano e ai controinteressati e veniva poi depositato presso la cancelleria del Tar Lombardia in data 15.04.2025 unitamente alla procura allegata e ai documenti indicati ed assumeva il numero di **R.G. 1285/2025 ed assegnato alla **sezione IV del TAR Lombardia – Milano**;**

-All'udienza Camerale tenutasi in data 21 maggio 2025, l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento veniva accolta e veniva fissata per la trattazione di

merito e la discussione del ricorso per “*la seconda udienza pubblica che verrà calendarizzata nel mese di aprile 2026*”;

-A seguito dell'udienza del 21 maggio 2025 suindicata il Tar Lombardia emetteva l'Ordinanza n. 546/2025 con cui disponeva e autorizzava la pubblicazione per Pubblici Proclami.

*** **

L'Ordinanza Collegiale.

A seguito dell'udienza del 21 maggio 2025 il TAR Milano– Sezione IV - **con l'Ordinanza Collegiale n. 546/2025, pubblicata il 22.5.2025**, ha ritenuto e disposto, in particolare, quanto segue:

“Ritenuto che è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria dell'avviso n. 9500 – Piano 2024, i quali potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso e che, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati sussistono i presupposti di cui agli artt. 49 c. 3 e 41 comma 4 cod.proc.amm. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2) l'indicazione dell'Amministrazione intimata provvedendo tuttavia a rendere non riconoscibile il nome e cognome della parte ricorrente per ragioni di tutela della riservatezza;*
- 3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria dell'Avviso n. 9500 – Piano 2024 per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano;*
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A);

C) detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 7 (sette) giorni dall'adempimento;”.

Richiesta pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Milano per integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria dell'avviso 9500 – Piano 2024:

Tutto ciò premesso, in conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza Collegiale n. 546/2025 sopra richiamata che ha ordinato e autorizzato la notifica PER PUBBLICI PROCLAMI, il presente atto viene notificato, ai soggetti controinteressati inclusi nella graduatoria dell'avviso 9500 / Piano 2024, per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, ai sensi dell'art. 49 c.a., per pubblici proclami.

avvisando altresì che LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Parte ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, al fine di integrare il contraddittorio nei CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO, DI CUI ALL'AVVISO 9500 - PIANO 2024;

C H I E D E

al Comune di Milano – in persona del legale rappresentante pro tempore - di procedere alla pubblicazione sul sito web Istituzionale del Comune di Milano del presente atto di integrazione del contraddittorio relativo al ricorso R.G.N. 1285/2025 pendente avanti il Tar per la Lombardia, sede di Milano, nonché copia dell’Ordinanza n. 546/2025 sopra richiamata e di voler comunicare al difensore del ricorrente la data dell’avvenuta pubblicazione.

Milano lì, 23 maggio 2025

Avv. Gino Pandolfi

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. GINO NICOLA PANDOLFI (C.F. PNDGNC64E09F907N) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., in qualità di difensore di Antozzi Gianni, nel cui interesse si procede alla presente notificazione, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, c.3 c.p.c., allegata alla presente notifica.

NOTIFICO

Il presente atto di integrazione del contraddittorio a Comune di Milano (C.F./P.IVA 01199250158) all'indirizzo di posta elettronica attigiudiziari@pec.comune.milano.it estratto da altro, Comune di Milano (C.F./P.IVA 01199250158) all'indirizzo di posta elettronica protocollo@postacert.comune.milano.it estratto da altro, Comune di Milano (C.F./P.IVA 01199250158) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano e Fabrizia Caradonna all'indirizzo di posta elettronica avvocaturacomunale@milano.pecavvocati.it estratto da altro

DICHIARO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione all'instaurando procedimento avanti al Giudice del TAR Milano sezione 4^a R.G. 1285/2025

ATTESTO

che la copia informatica [Atto integrazione contraddittorio.pdf] allegata è conforme all'originale analogico (o alla copia conforme analogica) del [atto di integrazione del contraddittorio] dal quale è estratta.

ATTESTO

che la copia informatica [N. 01285_2025 REG.RIC_.pdf] allegata è conforme all'originale telematico [ordinanza TAR] estratto dal fascicolo informatico RG 1285/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano alla quale sono stati oscurati i nomi come previsto dalla stessa ordinanza.

Avv. GINO NICOLA PANDOLFI